



MINISTERO PER I BENI E
LE ATTIVITA' CULTURALI



CONFERENZA DELLE REGIONI E
DELLE PROVINCE AUTONOME



PATTO PER LE ATTIVITA' CULTURALI DI SPETTACOLO TRA IL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI, LE REGIONI, LE PROVINCE AUTONOME, LE PROVINCE ED I COMUNI

Premesso che:

la Repubblica, nel rispetto degli articoli 9, 33 e 117, comma 3, della Costituzione, concorre alla promozione e alla organizzazione delle attività culturali, con particolare riguardo allo spettacolo in tutte le sue componenti;

la Costituzione prevede la leale collaborazione tra lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e le Città metropolitane al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;

lo spettacolo costituisce un'attività di interesse pubblico, rappresenta una componente essenziale della cultura e dell'identità del Paese e un fattore di crescita sociale, civile ed economica della collettività;

lo Stato e le Regioni favoriscono la promozione e la diffusione nel territorio nazionale delle diverse forme dello spettacolo, ne sostengono la produzione e la circolazione in Italia e all'estero, valorizzano la tradizione nazionale e locale, garantiscono pari opportunità nell'accesso alla sua fruizione e promuovono la formazione del pubblico;

nel rispetto del principio di sussidiarietà lo Stato, le Regioni, i Comuni, le Province, le Città metropolitane ed i soggetti privati collaborano per lo sviluppo dello spettacolo e operano per garantire la libertà di espressione.

Considerata la necessità di garantire l'adeguamento dell'ordinamento alla riforma del Titolo V della Costituzione, ai sensi della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Ritenuta essenziale, nelle more del processo di adeguamento di cui sopra, la necessità di individuare principi informativi comuni dell'azione di governo dei soggetti istituzionali sottoscrittori del presente patto;

tra il Ministero per i beni e le attività culturali, le Regioni, le Province Autonome, le Province ed i Comuni si conviene quanto segue:

**Art. 1
(Finalità)**

Il Ministero per i beni e le attività culturali, le Regioni, le Province Autonome, le Province ed i Comuni, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti a collaborare al fine di sostenere il processo di armonizzazione dell'ordinamento giuridico al dettato della Costituzione in tema di valorizzazione e supporto alle attività culturali di spettacolo.

In questo contesto, i soggetti di cui al comma 1 assumono il metodo della programmazione concertata degli interventi, allo scopo di individuare congiuntamente gli obiettivi e le azioni prioritarie da realizzare in una logica di condivisione delle responsabilità e di utilizzo ottimale delle risorse.

**Art. 2
(Obiettivi)**

Gli obiettivi che si intendono perseguire con il presente patto sono i seguenti:

- la qualificazione del sistema dello spettacolo e la valorizzazione delle identità e delle vocazioni territoriali, attraverso il sostegno economico ed organizzativo di progetti caratterizzati da uno stretto contatto con il territorio;
- la diversificazione dell'offerta culturale e la valorizzazione della programmazione legata alla contemporaneità, con particolare riguardo ai giovani e ai nuovi autori prestando attenzione alla sperimentazione dei nuovi linguaggi e alla promozione di nuovi talenti;
- la valorizzazione dei progetti in rete, in ambiti territoriali sovraprovinciali, sovraprovinciali, interregionali;
- la promozione di azioni volte all'ampliamento del pubblico e alla diffusione dello spettacolo presso le generazioni più giovani e le fasce di pubblico con minori opportunità di fruizione, anche con riferimento agli interventi pubblici nel Mezzogiorno d'Italia;
- l'adozione di strumenti che consentano una razionalizzazione sul piano degli interventi delle risorse statali e territoriali disponibili, al fine di evitarne la frammentazione garantendo una maggiore efficacia della spesa, anche attraverso forme di monitoraggio dell'offerta culturale del territorio e lo scambio reciproco di conoscenze ed informazioni in merito all'offerta culturale ed agli strumenti economici di intervento adottati.

**Art. 3
(Accordi programmatici)**

Il Ministero per i beni e le attività culturali, le Regioni e le Province Autonome, le Province ed i Comuni sottoscrivono accordi programmatici per le finalità e gli obiettivi di cui agli articoli 1 e 2.

In ciascun accordo verranno definiti gli obiettivi che i soggetti sottoscrittori intendono perseguire, le azioni prioritarie da realizzarsi, i tempi di realizzazione

dei progetti, le necessità finanziarie ai fini della loro attuazione e le modalità di compartecipazione alla spesa.

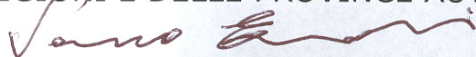
Il Ministero provvede al cofinanziamento degli accordi di cui al comma 1 con le risorse economiche individuate all'articolo 1, comma 1136, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007); gli altri soggetti firmatari degli accordi concorrono al finanziamento con le risorse previste nei rispettivi bilanci

Roma, 25 gennaio 2007

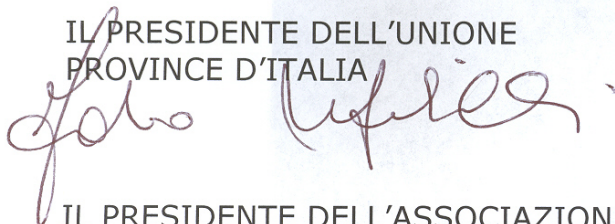
IL MINISTRO PER I BENI E
LE ATTIVITA' CULTURALI



IL PRESIDENTE DELLA CONFERENZA DELLE
REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME



IL PRESIDENTE DELL'UNIONE
PROVINCE D'ITALIA



IL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE
NAZIONALE COMUNI D'ITALIA

